DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE GLI ILLECITI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 3

Modifiche all'articolo 640 del codice penale

All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma e', inserito il seguente: "Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma e' decuplicata. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile.".

Versione in vigore dal 5 marzo 2003, non più in vigore dal 4 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-gli-illeciti-nel-settore/art-3-modifiche-all-articolo-640-del-codice-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it